

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

16 MARTEDÌ

IVA

Liquidazione mensile di gennaio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di gennaio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 febbraio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di gennaio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di gennaio. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006 e n. 1/E del 19-1-2007 e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Suppl. ord. n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Suppl. ord. n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con dm dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 a pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispet-

tivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E dell'11-3-2011, n. 16/E del 19-4-2011 e n. 32/E del 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7-6-2013).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di gennaio. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente. Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di gennaio, anziché alla fine dello scorso anno, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2015 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituto, abbia operato le ritenute d'imposta in base ad un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a 2 mesi dopo la fine dell'anno. Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro il 31-12-2015 o il 31-1-2016, lo possono fare entro il 29-2-2016, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino al 29-2-2016 delle ope-

razioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2015, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro il 18 gennaio scorso. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2015 corrisposti entro il 12-1-2016.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Versamento saldo sulle rivalutazioni.

I datori di lavoro versano entro oggi il saldo, al netto dell'acconto versato entro il 16-12-2015, dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr) complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno. È tuttavia possibile calcolare l'acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell'anno di calcolo dell'acconto. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 online utilizzando il codice tributo 1713.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

INAIL

Autoliquidazione del premio. Scade il termine per effettuare l'autoliquidazione e il pagamento del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2015 e in acconto per

l'anno 2016. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail. Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

17 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 gennaio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre;
 - i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 gennaio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di dicembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'1-2-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la cir-

colare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 15%); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Suppl. ord. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Suppl. ord. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

20 SABATO CREDITO D'IMPOSTA PER COMMERCIO ELETTRONICO PRODOTTI AGRICOLI

Termine iniziale per presentazione domande. Da oggi fino al 28-2-2016 è possibile presentare domanda per ottenere un credito d'imposta su nuovi investimenti sostenuti nel 2015 per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta, pari al 40% dei costi sostenuti con un tetto massimo di spesa variabile in base all'attività svolta e alle dimensioni aziendali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24.

Le domande devono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica certificata saq3@pec.politicheagricole.gov.it entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti; poiché febbraio 2016 ha 29 giorni non si esclude un intervento ministeriale per stabilire la data ultima al 29-2-2016. Il credito d'imposta è previsto all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24-6-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni nella legge n. 116 dell'11-8-2014 (Suppl. ord. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20-8-2014); per le modalità attuative e operative si vedano il decreto intermi-

nisteriale n. 273 del 13-1-2015 e la circolare n. 67351 Mipaaf dell'8-10-2015 consultabili sul sito www.politicheagricole.it

CREDITO D'IMPOSTA PER RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Termine iniziale per presentazione domande. Da oggi fino al 28-2-2016 è possibile presentare domanda per ottenere un credito d'imposta, a favore di nuove reti di imprese ovvero di reti di imprese già esistenti, per nuovi investimenti sostenuti nel 2015, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e agroalimentari, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Il credito d'imposta, pari al 40% dei costi sostenuti con un tetto massimo di spesa variabile in base all'attività svolta e alle dimensioni aziendali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24. Le domande devono essere presentate dall'impresa capofila della rete all'indirizzo di posta elettronica certificata saq3@pec.politicheagricole.gov.it entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti; poiché febbraio 2016 ha 29 giorni non si esclude un intervento ministeriale per stabilire la data ultima al 29-2-2016. Il credito d'imposta è previsto all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 91 del 24-6-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni nella legge n. 116 dell'11-8-2014 (Suppl. ord. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20-8-2014); per le modalità attuative e operative si vedano il dm n. 272 del 13-1-2015 e la circolare Mipaaf n. 67340 dell'8-10-2015 consultabili sul sito www.politicheagricole.it

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.